

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001024	21/05/2024

OGGETTO: UOGRG - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: STRUTTURE SANITARIE "CENTRO FISIOTERAPICO SAN GIUSEPPE SRL", "CENTRO DIAGNOSTICO MEDICINA DI LABORATORIO SRL", "CENTRO DI TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE SRL", "FISIOTER BARI SRL" E "FISIOFITNESS 2 SRL". INTEGRAZIONI ALLE DELIBERAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE ASL BA N. 1225 DEL 24/06/2022, N. 2340 DEL 06/12/2022, N. 542 DEL 16/03/2023, N. 589 DEL 17/03/2023, N. 1956 DEL 05/10/2023 E N. 1988 DEL 06/10/2023.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N.RO 20240001181 DEL 20/05/2024


COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 10 (dieci) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 21/05/2024 10:48 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 21/05/2024 10:50 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale F.F.
 Firmato Digitalmente il 21/05/2024 11:53 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 21/05/2024 11:35 Luigi FRUSCIO

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **21/05/2024**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione  
Firmato Digitalmente il 21/05/2024 11:54  
  
Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	<b>UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: STRUTTURE SANITARIE “CENTRO FISIOTERAPICO SAN GIUSEPPE SRL”, “CENTRO DIAGNOSTICO MEDICINA DI LABORATORIO SRL”, “CENTRO DI TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE SRL”, “FISIOTER BARI SRL” E “FISIOFITNESS 2 SRL”. INTEGRAZIONI ALLE DELIBERAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE ASL BA N. 1225 DEL 24/06/2022, N. 2340 DEL 06/12/2022, N. 542 DEL 16/03/2023, N. 589 DEL 17/03/2023, N. 1956 DEL 05/10/2023 E N. 1988 DEL 06/10/2023.</b>
-----------------	---

#### IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 573 del 19/03/2024, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente dell'Unità Operativa Gestione Amministrativa Rapporti Convenzionali con il Privato Accreditato (UOGRC) – Dipartimento Governo della Domanda e Offerta Sanitaria, che ne attesta la regolarità formale del procedimento e il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue:

#### VISTI:

- la Legge (L) n. 241/1990, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 502/92, recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;
- la Legge Regionale (L.R.) n. Puglia 36/1994, avente a oggetto *“Norme e principi per il riordino del Servizio Sanitario Regionale in attuazione del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”*;
- la L.R. Puglia n. 38/1994, avente a oggetto *“Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*;
- il D.Lgs. n. 165/2001, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- la L.R. Puglia n. 25/2006, avente a oggetto *“Principi e organizzazione del Servizio Sanitario Regionale”*;
- la L.R. Puglia n. 39/2006, e in particolare l'art. 5, recante istituzione e individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 relativa a poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.Lgs. n. 33/2013, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020 avente a oggetto *“Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”*;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06/12/2021 avente a oggetto *“Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale - Integrazione d.D.G.504/2020”*;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1512 del 03/08/2022 avente a oggetto *“Modifica D.D.G. n. 1005 del 29.07.2020, D.D.G. n. 246 del 18.02.2021 e D.D.G. n. 2112 del 01.12.2021 relative all'organizzazione dipartimentale della A.S.L. Bari - Determinazioni della Direzione Aziendale”*;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29/02/2024 avente a oggetto *“Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7”*.

#### PREMESSO CHE:

- con circolare prot. AOO\_183 n. 855 del 20/01/2022 avente a oggetto *“Art. 28 (Trasferimento definitivo delle strutture accediate) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Linee di indirizzo applicative”*, la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta della Regione Puglia, comunicava, tra l'altro, che: *“(…) la scrivente Sezione rileva che, in particolare, i soggetti titolari delle strutture specialistiche ambulatoriali accreditate che avviano il procedimento di trasferimento definitivo di sede lamentano la circostanza che le inevitabili discrasie temporali tra:*
  - *il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio per trasferimento (...) e conseguente istanza alla Regione di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede;*
  - *ed il rilascio del provvedimento di mantenimento di accreditamento (...) presso la nuova sede da parte della Regione;**comportano rilevanti problematiche connesse alla fatturazione delle prestazioni, le quali non possono essere erogate a carico del Servizio Sanitario Regionale, con nocumento, altresì, per la continuità assistenziale.*

Pertanto, al fine di superare le difficoltà applicative di cui sopra, la scrivente Sezione ritiene di dover riconoscere efficacia retroattiva al provvedimento di mantenimento dell'accreditamento (successivo alla trasmissione della relazione del Dipartimento di Prevenzione attestante la conclusione della verifica ispettiva con esito positivo):

a) dalla data di trasmissione dell'istanza di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede ai sensi dell'art. 28, comma 6 alla quale sia allegata (oltre all'autorizzazione comunale all'esercizio per trasferimento) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di accreditamento, generali e specifici, previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. (...) e dal R.R. n. 16/2019 (...), salvo gli esiti della verifica, da parte del Dipartimento incaricato, in ordine al possesso di tutti i requisiti di accreditamento alla data della medesima istanza;

b) dalla data del verbale/della relazione del Dipartimento di Prevenzione incaricato, attestante la verifica positiva del possesso di tutti i requisiti di accreditamento, nel caso che all'istanza di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede non sia stata allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti medesimi.

Al fine dell'attribuzione provvisoria del codice di accreditamento della nuova sede da parte degli U.O.G.R.C. e U.O.G.A.P.C. delle diverse AA.SS.LL. nelle more dell'adozione del provvedimento regionale di mantenimento dell'accreditamento:

- l'istanza di mantenimento dell'accreditamento con allegata (oltre all'autorizzazione comunale all'esercizio per trasferimento) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di accreditamento dovrà essere trasmessa dal titolare della struttura, per conoscenza, anche ai Dirigenti dei medesimi Uffici, fermo restando la successiva verifica, da parte del Dipartimento di Prevenzione incaricato, dell'effettivo possesso alla data dell'istanza dei suddetti requisiti, e la conseguente adozione del provvedimento di mantenimento dell'accreditamento, da parte della scrivente Sezione, con efficacia retroattiva alla medesima data (e, quindi, salvo il recupero delle somme già erogate dalla ASL o la non ammissione alle procedure di liquidazione delle prestazioni eventualmente eseguite per conto della ASL, a seguito dell'attribuzione provvisoria del codice di accreditamento, nel periodo temporale che risultasse antecedente la data di efficacia del provvedimento di mantenimento dell'accreditamento);

- copia del verbale/della relazione attestante la verifica positiva del possesso di tutti i requisiti di accreditamento dovrà in ogni caso essere trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione, per conoscenza, anche ai Dirigenti dei medesimi Uffici. (...);

➤ con circolare prot. AOO\_183 n. 7075 del 12/05/2022 avente a oggetto "Nota Circolare prot. n. AOO\_183 n. 855 del 20/01/2022. Linee di indirizzo applicative ulteriori", il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, comunicava che "(...) atteso che gli indirizzi forniti con la circolare prot. n. AOO\_183/855 del 20/01/2022 e con la presente circolare hanno il fine di semplificare le procedure di mantenimento dell'accreditamento del medesimo soggetto giuridico presso altra sede e di gestire la fase transitoria dando continuità nell'erogazione delle prestazioni con l'intento di colmare il gap che, inevitabilmente, distinti procedimenti amministrativi creano (istanza/verifica requisiti/rilascio provvedimento finale di autorizzazione all'esercizio per trasferimento – istanza/verifica requisiti/rilascio provvedimento finale di accreditamento per trasferimento – accordo contrattuale – liquidazione e pagamento delle prestazioni); per tutto quanto sopra, la scrivente Sezione comunica agli enti in indirizzo che a seguito:

- della comunicazione da parte della Regione all'U.O.S.E. dell'ASL territorialmente competente del verificarsi di una delle due ipotesi di cui alle sopra riportate lett. a) e b) della nota Circolare prot. n. AOO\_183/855 del 20/01/2022;

- dell'attribuzione del codice STS 11 dal medesimo Ufficio;

- della successiva attribuzione del codice regionale di accreditamento alla struttura nella nuova sede, da parte di EXPRIVIA S.p.a.;

➤ l'U.O.G.R.C. o l'U.O.G.A.P.C. dell'ASL territorialmente competente può considerare il soggetto quale titolare di accreditamento anche nella nuova sede e, pertanto, procedere ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992 alla contrattualizzazione della struttura sanitaria de qua, il cui iter è in corso di perfezionamento. Resta inteso che rimangono impregiudicate le azioni di ripetizione delle somme già corrisposte, qualora in sede di verifica da parte del Dipartimento incaricato, la struttura dovesse risultare sprovvista, alla data dell'istanza, dei requisiti previsti ed autocertificati. Tale ultima previsione è ampiamente richiamata nella sopra richiamata Circolare prot. n. AOO\_183/855 del 20/01/2022".

#### **CONSIDERATO CHE:**

➤ con nota prot. AOO\_183 n. 7887 del 09/06/2022, la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta della Regione Puglia, in riferimento al "Centro Fisioterapico San Giuseppe Srl", comunicava che "(...) nelle more dell'adozione del provvedimento regionale di mantenimento dell'accreditamento, previa generazione del codice STS11 da parte della

*U.O.S.E. dell'ASL BA, deve essere attribuito provvisoriamente il codice di accreditamento per trasferimento del Centro Fisioterapico de quo (nella nuova sede sita in Acquaviva delle Fonti (BA), alla via Don Cesare Franco n. 75), a far data dal 13/05/2022, data di trasmissione dell'istanza di mantenimento dell'accreditamento con allegata (oltre all'autorizzazione comunale all'esercizio per trasferimento) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di accreditamento come previsto alla lett. a) della nota Circolare prot. n. AOO\_183/855 del 20/01/2022 (...);*

➤ con Deliberazione del Direttore Generale (DG) n. 1225 del 24/06/2022, qui da intendersi integralmente trascritta e richiamata, in ottemperanza alle citate circolari regionali prott. AOO\_183 n. 855/2022, AOO\_183 n. 7075/2022 e AOO\_183 n. 7887/2022, questa ASL:

- determinava, per la regolarità delle procedure di liquidazione e pagamento delle prestazioni erogate dalla Struttura "Centro Fisioterapico San Giuseppe Srl" a seguito del trasferimento presso la nuova sede operativa sita in Acquaviva delle Fonti (BA), alla via Don Cesare Franco n. 75, la decorrenza del 13/05/2022 e, comunque, giusta nota regionale AOO\_183 n. 7680 del 28/05/2018, previa:

1. chiusura in Edotto con data 12/05/2022, da parte della UOGRC ASL BA, della posizione della Struttura "Centro Fisioterapico San Giuseppe Srl" con sede operativa in Acquaviva delle Fonti (BA) alla via Arancapedes n. 30, codice regionale "676042";

2. attribuzione, con decorrenza 13/05/2022, da parte della competente UOSE ASL BA e conseguente trasmissione da parte della medesima UOSE ASL BA all'Ufficio Accreditamenti della Regione Puglia, del nuovo codice STS11 - "675966" così rideterminato in esecuzione del provvedimento deliberativo de quo - in favore della Struttura "Centro Fisioterapico San Giuseppe Srl" con nuova sede operativa in Acquaviva delle Fonti (BA), alla via Don Cesare Franco n. 75;

3. attribuzione, con decorrenza 13/05/2022, del nuovo codice regionale - "100464" così rideterminato in esecuzione del provvedimento deliberativo de quo - da parte dell'Ufficio Accreditamenti della Regione Puglia, in favore della Struttura "Centro Fisioterapico San Giuseppe Srl" con nuova sede operativa in Acquaviva delle Fonti (BA), alla via Don Cesare Franco n. 75;

4. contrattualizzazione in Edotto, con decorrenza 13/05/2022, da parte della UOGRC ASL BA, delle prestazioni erogabili dalla Struttura "Centro Fisioterapico San Giuseppe Srl" con nuova sede operativa in Acquaviva delle Fonti (BA), alla via Don Cesare Franco n. 75;

- procedeva, ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992, alla contrattualizzazione, per l'anno 2022, della struttura sanitaria "Centro Fisioterapico San Giuseppe Srl" con nuova sede operativa in Acquaviva delle Fonti (BA), alla via Don Cesare Franco n. 75;

- stabiliva di avviare azioni di ripetizione delle somme già corrisposte, qualora in sede di verifica da parte del Dipartimento incaricato, la struttura fosse sprovvista, alla data dell'istanza, dei requisiti previsti e autocertificati;

- stabiliva che gli effetti del medesimo provvedimento avessero validità fino alla data di adozione del provvedimento regionale di mantenimento dell'accreditamento in favore della Struttura "Centro Fisioterapico San Giuseppe Srl" e, comunque, non oltre quanto previsto dalla contrattualizzazione per l'anno 2022;

➤ con nota prot. AOO\_183 n. 14553 del 16/11/2022, la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta della Regione Puglia, in riferimento al "Centro Diagnostico Medicina di Laboratorio Srl", comunicava che "(...) nelle more dell'adozione del provvedimento regionale di mantenimento dell'accreditamento, deve essere attribuito provvisoriamente il codice di accreditamento per trasferimento dello studio di Medicina di Laboratorio de quo, nella nuova sede sita in Cassano delle Murge (BA), alla via Thaon de Revel n. 20/G, a far data dal 14/10/2022, data di trasmissione dell'istanza di mantenimento dell'accreditamento con allegata (oltre all'autorizzazione comunale all'esercizio per trasferimento) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di accreditamento come previsto alla lett. a) della nota Circolare prot. n. AOO\_183/855 del 20/01/2022.";

➤ con Deliberazione/DG n. 2340 del 06/12/2022, qui da intendersi integralmente trascritta e richiamata, in ottemperanza alle citate circolari regionali prott. AOO\_183 n. 855/2022, AOO\_183 n. 7075/2022 e AOO\_183 n. 14553/2022, questa ASL:

- determinava, per la regolarità delle procedure di liquidazione e pagamento delle prestazioni erogate dal "Centro Diagnostico Medicina di Laboratorio Srl" a seguito del trasferimento presso la nuova sede operativa sita in Cassano delle Murge (BA) alla via Thaon de Revel n. 20/G, la decorrenza 14/10/2022 e, comunque, giusta nota regionale AOO\_183 n. 7680 del 28/05/2018, previa:

1. chiusura in Edotto con data 13/10/2022, da parte della UOGRC ASL BA, della posizione della Struttura "Centro Diagnostico Medicina di Laboratorio Srl" con sede in Cassano delle Murge (BA) alla via Gramsci n. 4, codice regionale "099672";

2. attribuzione, con decorrenza 14/10/2022, da parte della competente UOSE ASL BA e conseguente trasmissione da parte della medesima UOSE ASL BA all'Ufficio Accreditamenti della Regione Puglia, del nuovo codice STS11 - "675965" così rideterminato in esecuzione del provvedimento deliberativo de quo - in favore del laboratorio "Centro Diagnostico Medicina di Laboratorio Srl" con nuova sede operativa in Cassano delle Murge (BA) alla via Thaon de Revel n. 20/G;
3. attribuzione, con decorrenza 14/10/2022, del nuovo codice regionale - "100490" così rideterminato in esecuzione del provvedimento deliberativo de quo - da parte dell'Ufficio Accreditamenti della Regione Puglia, in favore della Struttura "Centro Diagnostico Medicina di Laboratorio Srl" con nuova sede in Cassano delle Murge (BA) alla via Thaon de Revel n. 20/G;
4. contrattualizzazione in Edotto, con decorrenza 14/10/2022, da parte della UOGRC ASL BA, delle prestazioni erogabili dalla Struttura "Centro Diagnostico Medicina di Laboratorio Srl" con nuova sede in Cassano delle Murge (BA) alla via Thaon de Revel n. 20/G;
  - procedeva, ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992, a confermare la contrattualizzazione, per l'anno 2022, della struttura sanitaria "Centro Diagnostico Medicina di Laboratorio Srl" con nuova sede operativa in Cassano delle Murge (BA) alla via Thaon de Revel n. 20/G;
  - stabiliva di avviare azioni di ripetizione delle somme già corrisposte, qualora in sede di verifica da parte del Dipartimento incaricato, la struttura fosse sprovvista, alla data dell'istanza, dei requisiti previsti e autocertificati;
  - stabiliva che gli effetti del medesimo provvedimento avessero validità fino alla data di adozione del provvedimento regionale di mantenimento dell'accreditamento in favore della Struttura "Centro Diagnostico Medicina di Laboratorio Srl" e, comunque, non oltre quanto previsto dalla contrattualizzazione per l'anno 2022.

**RILEVATO CHE:**

- non perveniva a questa ASL alcun provvedimento regionale di mantenimento dell'accreditamento in favore delle Strutture "Centro Fisioterapico San Giuseppe Srl" a seguito del trasferimento presso la nuova sede operativa in Acquaviva delle Fonti (BA), alla via Don Cesare Franco n. 75 e "Centro Diagnostico Medicina di Laboratorio Srl" a seguito del trasferimento presso la nuova sede operativa in Cassano delle Murge (BA) alla via Thaon de Revel n. 20/G;
- con Deliberazione/DG n. 542 del 16/03/2023, qui da intendersi integralmente trascritta e richiamata, in ottemperanza alle citate circolari regionali prott. AOO\_183 n. 855/2022 e AOO\_183 n. 7075/2022, questa ASL ai fini della corretta liquidazione e del conseguente pagamento delle prestazioni da erogarsi da parte delle predette Strutture nell'anno 2023, nonché ai fini dell'iter procedurale per la contrattualizzazione delle medesime Strutture per l'anno 2023, procedeva, tra l'altro, a integrare:
  - la Deliberazione/DG n. 1225/2022, stabilendo che la validità degli effetti dello stesso provvedimento, come innanzi enucleato, era da intendersi prorogata fino alla data di adozione del provvedimento regionale di mantenimento dell'accreditamento in favore della Struttura "Centro Fisioterapico San Giuseppe Srl" e, comunque, non oltre quanto previsto dalla contrattualizzazione per l'anno 2023, e ribadendo altresì l'avvio di azioni di ripetizione delle somme già corrisposte, qualora in sede di verifica da parte del Dipartimento incaricato, la Struttura fosse sprovvista, alla data dell'istanza, dei requisiti previsti e autocertificati;
  - la Deliberazione/DG n. 2340/2022, stabilendo che la validità degli effetti dello stesso provvedimento, come innanzi enucleato, era da intendersi prorogata fino alla data di adozione del provvedimento regionale di mantenimento dell'accreditamento in favore della Struttura "Centro Diagnostico Medicina di Laboratorio Srl" e, comunque, non oltre quanto previsto dalla contrattualizzazione per l'anno 2023, e ribadendo altresì l'avvio di azioni di ripetizione delle somme già corrisposte, qualora in sede di verifica da parte del Dipartimento incaricato, la Struttura fosse sprovvista, alla data dell'istanza, dei requisiti previsti e autocertificati.

**DATO ATTO CHE:**

- con circolare prot. AOO\_183 n. 4549 del 13/03/2023, la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta della Regione Puglia, in riferimento al "Centro di Terapia Fisica e Riabilitazione Srl", comunicava che "(...) nelle more dell'adozione del provvedimento regionale di mantenimento dell'accreditamento, deve essere attribuito provvisoriamente il codice di accreditamento per trasferimento del Centro di Medicina Fisica e Riabilitativa de quo (nella nuova sede sita in Molfetta (BA), alla via Alba n. 2/9), a far data dal 03/03/2023, data di trasmissione dell'integrazione documentale all'istanza di mantenimento dell'accreditamento che prevede oltre all'autorizzazione comunale all'esercizio per trasferimento, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di accreditamento come previsto alla lett. a) della nota Circolare prot. n. AOO\_183/855 del 20/01/2022 (...)".
- con Deliberazione/DG n. 589 del 17/03/2023, qui da intendersi integralmente trascritta e richiamata, in ottemperanza alle citate circolari regionali prott. AOO\_183 n. 855/2022, AOO\_183 n. 7075/2022 e AOO\_183 n. 4549/2023, questa ASL:

- determinava, per la regolarità delle procedure di liquidazione e pagamento delle prestazioni erogate dalla Struttura "Centro di Terapia Fisica e Riabilitazione Srl" a seguito del trasferimento presso la nuova sede operativa in Molfetta (BA), alla via Alba n. 2/9, la decorrenza 03/03/2023 e, comunque, giusta nota regionale AOO\_183 n. 7680 del 28/05/2018, previa:
  1. chiusura in Edotto in data 21/12/2022, da parte della UOGRC ASL BA, della posizione della Struttura "Centro di Terapia Fisica e Riabilitazione Srl" con sede operativa in Terlizzi (BA) alla via Madonna delle Grazie n. 39/41, codice regionale "678793";
  2. attribuzione, con decorrenza 03/03/2023, da parte della competente UOSE ASL BA e conseguente trasmissione da parte della medesima UOSE ASL BA all'Ufficio Accreditamenti della Regione Puglia, del nuovo codice STS11 - "675968" così rideterminato in esecuzione del provvedimento deliberativo de quo - in favore della Struttura "Centro di Terapia Fisica e Riabilitazione Srl" con nuova sede operativa in Molfetta (BA), alla via Alba n. 2/9;
  3. attribuzione, con decorrenza 03/03/2023, del nuovo codice regionale - "100514" così rideterminato in esecuzione del provvedimento deliberativo de quo - da parte dell'Ufficio Accreditamenti della Regione Puglia, in favore della Struttura "Centro di Terapia Fisica e Riabilitazione Srl" con nuova sede operativa in Molfetta (BA), alla via Alba n. 2/9;
  4. contrattualizzazione in Edotto, con decorrenza 03/03/2023, da parte della UOGRC ASL BA, delle prestazioni erogabili dalla Struttura "Centro di Terapia Fisica e Riabilitazione Srl" con nuova sede operativa in Molfetta (BA), alla via Alba n. 2/9;
- dava decorrenza 03/03/2023 del mantenimento del rapporto convenzionale relativo all'accordo contrattuale sottoscritto per l'anno 2023;
- stabiliva di avviare azioni di ripetizione delle somme già corrisposte, qualora in sede di verifica da parte del Dipartimento incaricato, la struttura fosse sprovvista, alla data dell'istanza, dei requisiti previsti e autocertificati;
- stabiliva che gli effetti del medesimo provvedimento avessero validità fino alla data di adozione del provvedimento regionale di mantenimento dell'accreditamento in favore della Struttura "Centro di Terapia Fisica e Riabilitazione Srl" e, comunque, non oltre quanto previsto dalla contrattualizzazione per l'anno 2023;
  - con circolare prot. AOO\_183 n. 15019 del 22/09/2023, la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta della Regione Puglia, in riferimento al Centro "Fisioter Bari Srl", comunicava che "(...) nelle more dell'adozione del provvedimento regionale di mantenimento dell'accreditamento, deve essere attribuito provvisoriamente il codice di accreditamento per trasferimento del centro di Medicina Fisica e Riabilitativa de quo (nella nuova sede sita in Bari alla Via Monfalcone n. 55), a far data dal 25/08/2023, data di trasmissione dell'istanza di mantenimento dell'accreditamento con allegata (oltre all'autorizzazione comunale all'esercizio per trasferimento) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di accreditamento come previsto alla lett. a) della nota Circolare prot. n. AOO\_183/855 del 20/01/2022. (...)";
  - con Deliberazione/DG n. 1956 del 05/10/2023, qui da intendersi integralmente trascritta e richiamata, in ottemperanza alle citate circolari regionali prott. AOO\_183 n. 855/2022, AOO\_183 n. 7075/2022 e AOO\_183 n. 15019/2023, questa ASL:
- determinava, per la regolarità delle procedure di liquidazione e pagamento delle prestazioni erogate dalla "Fisioter Bari Srl" a seguito del trasferimento presso la nuova sede operativa sita in Bari (BA), alla via Monfalcone n. 55, la decorrenza 25/08/2023 e, comunque, giusta nota regionale AOO\_183 n. 7680 del 28/05/2018, previa:
  1. chiusura in Edotto con data 24/08/2023, da parte della UOGRC ASL BA, della posizione della struttura "Fisioter Bari Srl" con sede operativa in Bari (BA) alla via Giulio Petroni 16/6, codice regionale "676045";
  2. liquidazione e pagamento, da parte della UOGRC ASL BA, delle prestazioni sanitarie erogate dalla struttura "Fisioter Bari Srl", sino alla data del 24/08/2023, presso la sede operativa in Bari (BA) alla via Giulio Petroni 16/6;
  3. attribuzione, con decorrenza 25/08/2023, da parte della competente UOSE ASL BA e conseguente trasmissione da parte della medesima UOSE ASL BA all'Ufficio Accreditamenti della Regione Puglia, del nuovo codice STS11 - "675970" così rideterminato in esecuzione del provvedimento deliberativo de quo - in favore della struttura "Fisioter Bari Srl" con nuova sede operativa in Bari (BA), alla via Monfalcone n. 55;
  4. attribuzione, con decorrenza 25/08/2023, del nuovo codice regionale - "100573" così rideterminato in esecuzione del provvedimento deliberativo de quo - da parte dell'Ufficio Accreditamenti della Regione Puglia, in favore della Struttura "Fisioter Bari Srl" con nuova sede operativa in Bari (BA), alla via Monfalcone n. 55;
  5. contrattualizzazione in Edotto, con decorrenza 25/08/2023, da parte della UOGRC ASL BA, delle prestazioni erogabili dalla Struttura "Fisioter Bari Srl" con nuova sede operativa in Bari (BA), alla via Monfalcone n. 55;
- procedeva, ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992, alla contrattualizzazione, per l'anno 2023, della struttura sanitaria "Fisioter Bari Srl" con nuova sede operativa in Bari (BA), alla via Monfalcone n. 55;

- stabiliva di avviare azioni di ripetizione delle somme già corrisposte, qualora in sede di verifica da parte del Dipartimento incaricato, la struttura dovesse risultare sprovvista, alla data dell'istanza, dei requisiti previsti e autocertificati;
- stabiliva che gli effetti del medesimo provvedimento avessero validità fino alla data di adozione del provvedimento regionale di mantenimento dell'accreditamento in favore della struttura de qua e, comunque, non oltre quanto previsto dalla contrattualizzazione per l'anno 2023.
  - con circolare prot. AOO\_183 n. 15020 del 22/09/2023, la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta della Regione Puglia, in riferimento al Centro "Fisiofitness 2 Srl", comunicava che "(...) nelle more dell'adozione del provvedimento regionale di mantenimento dell'accreditamento, deve essere attribuito provvisoriamente il codice di accreditamento per trasferimento del centro di Medicina Fisica e Riabilitativa de quo (nella nuova sede sita in Altamura alla Via Carrera n. 96), a far data dal 01/09/2023, data di trasmissione dell'istanza di mantenimento dell'accreditamento con allegata (oltre all'autorizzazione comunale all'esercizio per trasferimento) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di accreditamento come previsto alla lett. a) della nota Circolare prot. n. AOO\_183/855 del 20/01/2022. (...)";
  - con Deliberazione/DG n. 1988 del 16/10/2023, qui da intendersi integralmente trascritta e richiamata, in ottemperanza alle citate circolari regionali prott. AOO\_183 n. 855/2022, AOO\_183 n. 7075/2022 e n. 15020/2023, questa ASL:
    - determinava, per la regolarità delle procedure di liquidazione e pagamento delle prestazioni erogate dalla "Fisiofitness 2 Srl" a seguito del trasferimento presso la nuova sede operativa sita nel comune di Altamura (BA) alla via Carrera n. 96, la decorrenza 01/09/2023 e, comunque, giusta nota regionale AOO\_183 n. 7680 del 28/05/2018, previa:
      1. chiusura in Edotto con data 31/08/2023, da parte della UOGRC ASL BA, della posizione della struttura "Fisiofitness 2 Srl" con sede operativa in Triggiano (BA) alla via G. Casalino n. 53/E, codice regionale "100283";
      2. liquidazione e pagamento, da parte della UOGRC ASL BA, delle prestazioni sanitarie erogate dalla struttura "Fisiofitness 2 Srl", sino alla data del 31/08/2023, presso la sede operativa in Triggiano (BA) alla via G. Casalino n. 53/E;
      3. attribuzione, con decorrenza 01/09/2023, da parte della competente UOSE ASL BA e conseguente trasmissione da parte della medesima UOSE ASL BA all'Ufficio Accreditamenti della Regione Puglia, del nuovo codice STS11 - "675969" così rideterminato in esecuzione del provvedimento deliberativo de quo – in favore della struttura "Fisiofitness 2 Srl" con nuova sede operativa in Altamura (BA), alla via Carrera n. 96;
      4. attribuzione, con decorrenza 01/09/2023, del nuovo codice regionale - "100572" così rideterminato in esecuzione del provvedimento deliberativo de quo - da parte dell'Ufficio Accreditamenti della Regione Puglia, in favore della struttura "Fisiofitness 2 Srl" con nuova sede operativa in Altamura (BA), alla via Carrera n. 96;
      5. contrattualizzazione in Edotto, con decorrenza 01/09/2023, da parte della UOGRC ASL BA, delle prestazioni erogabili dalla Struttura "Fisiofitness 2 Srl" con nuova sede operativa in Altamura (BA), alla via Carrera n. 96;
    - procedeva, ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992, alla contrattualizzazione, per l'anno 2023, della struttura sanitaria "Fisiofitness 2 Srl" con nuova sede operativa in Altamura (BA), alla via Carrera n. 96;
    - stabiliva di avviare azioni di ripetizione delle somme già corrisposte, qualora in sede di verifica da parte del Dipartimento incaricato, la struttura dovesse risultare sprovvista, alla data dell'istanza, dei requisiti previsti e autocertificati;
    - stabiliva che gli effetti del medesimo provvedimento avessero validità fino alla data di adozione del provvedimento regionale di mantenimento dell'accreditamento in favore della struttura de qua e, comunque, non oltre quanto previsto dalla contrattualizzazione per l'anno 2023.

**EVIDENZIATO CHE** allo stato, non è pervenuto a questa ASL alcun provvedimento regionale di mantenimento dell'accreditamento in favore delle Strutture:

- "Centro Fisioterapico San Giuseppe Srl" a seguito del trasferimento presso la nuova sede operativa in Acquaviva delle Fonti (BA), alla via Don Cesare Franco n. 75;
- "Centro Diagnostico Medicina di Laboratorio Srl" a seguito del trasferimento presso la nuova sede operativa in Cassano delle Murge (BA) alla via Thaon de Revel n. 20/G;
- "Centro di Terapia Fisica e Riabilitazione Srl" a seguito del trasferimento presso la nuova sede operativa in Molfetta (BA), alla via Alba n. 2/9;
- "Fisioter Bari Srl" a seguito del trasferimento presso la nuova sede operativa in Bari (BA), alla via Monfalcone n. 55;
- "Fisiofitness 2 Srl" a seguito del trasferimento presso la nuova sede operativa in Altamura (BA), alla via Carrera n. 96.

**RITENUTO** di dover procedere ai fini della corretta liquidazione e del conseguente pagamento delle prestazioni da erogarsi da parte delle predette Strutture nell'anno 2024, nonché ai fini dell'iter procedurale per la contrattualizzazione delle medesime Strutture per l'anno 2024, a integrare:

- la Deliberazione/DG n. 1225/2022 e la Deliberazione/DG n. 542/2023, stabilendo che la validità degli effetti degli stessi provvedimenti, come innanzi enucleato, è da intendersi prorogata fino alla data di adozione del provvedimento regionale di mantenimento dell'accreditamento in favore della Struttura "Centro Fisioterapico San Giuseppe Srl" e, comunque, non oltre quanto previsto dalla contrattualizzazione per l'anno 2024, e ribadendo altresì l'avvio di azioni di ripetizione delle somme già corrisposte, qualora in sede di verifica da parte del Dipartimento incaricato, la Struttura fosse sprovvista, alla data dell'istanza, dei requisiti previsti e autocertificati;
- la Deliberazione/DG n. 2340/2022 e la Deliberazione/DG n. 542/2023, stabilendo che la validità degli effetti degli stessi provvedimenti, come innanzi enucleato, è da intendersi prorogata fino alla data di adozione del provvedimento regionale di mantenimento dell'accreditamento in favore della Struttura "Centro Diagnostico Medicina di Laboratorio Srl" e, comunque, non oltre quanto previsto dalla contrattualizzazione per l'anno 2024, e ribadendo altresì l'avvio di azioni di ripetizione delle somme già corrisposte, qualora in sede di verifica da parte del Dipartimento incaricato, la Struttura fosse sprovvista, alla data dell'istanza, dei requisiti previsti e autocertificati;
- la Deliberazione/DG n. 589 del 17/03/2023, stabilendo che la validità degli effetti dello stesso provvedimento, come innanzi enucleato, è da intendersi prorogata fino alla data di adozione del provvedimento regionale di mantenimento dell'accreditamento in favore della Struttura "Centro di Terapia Fisica e Riabilitazione Srl" e, comunque, non oltre quanto previsto dalla contrattualizzazione per l'anno 2024, e ribadendo altresì l'avvio di azioni di ripetizione delle somme già corrisposte, qualora in sede di verifica da parte del Dipartimento incaricato, la Struttura fosse sprovvista, alla data dell'istanza, dei requisiti previsti e autocertificati;
- la Deliberazione/DG n. 1956/2023, stabilendo che la validità degli effetti dello stesso provvedimento, come innanzi enucleato, è da intendersi prorogata fino alla data di adozione del provvedimento regionale di mantenimento dell'accreditamento in favore della Struttura "Fisioter Bari Srl" e, comunque, non oltre quanto previsto dalla contrattualizzazione per l'anno 2024, e ribadendo altresì l'avvio di azioni di ripetizione delle somme già corrisposte, qualora in sede di verifica da parte del Dipartimento incaricato, la Struttura fosse sprovvista, alla data dell'istanza, dei requisiti previsti e autocertificati;
- la Deliberazione/DG n. 1988/2023, stabilendo che la validità degli effetti dello stesso provvedimento, come innanzi enucleato, è da intendersi prorogata fino alla data di adozione del provvedimento regionale di mantenimento dell'accreditamento in favore della Struttura "Fisiofitness 2 Srl" e, comunque, non oltre quanto previsto dalla contrattualizzazione per l'anno 2024, e ribadendo altresì l'avvio di azioni di ripetizione delle somme già corrisposte, qualora in sede di verifica da parte del Dipartimento incaricato, la Struttura fosse sprovvista, alla data dell'istanza, dei requisiti previsti e autocertificati.

ASSUNTO IL PARERE FAVOREVOLE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DEL DIRETTORE SANITARIO

### **DELIBERA**

PER I MOTIVI ESPRESSI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTEGRALMENTE RIPORTATI  
PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

**DI PROCEDERE** ai fini della corretta liquidazione e del conseguente pagamento delle prestazioni da erogarsi da parte delle predette Strutture nell'anno 2024, nonché ai fini dell'iter procedurale per la contrattualizzazione delle medesime Strutture per l'anno 2024, a integrare:

- la Deliberazione/DG n. 1225/2022 e la Deliberazione/DG n. 542/2023, stabilendo che la validità degli effetti degli stessi provvedimenti, come innanzi enucleato, è da intendersi prorogata fino alla data di adozione del provvedimento regionale di mantenimento dell'accreditamento in favore della Struttura "Centro Fisioterapico San Giuseppe Srl" e, comunque, non oltre quanto previsto dalla contrattualizzazione per l'anno 2024, e ribadendo altresì l'avvio di azioni di ripetizione delle somme già corrisposte, qualora in sede di verifica da parte del Dipartimento incaricato, la Struttura fosse sprovvista, alla data dell'istanza, dei requisiti previsti e autocertificati;
- la Deliberazione/DG n. 2340/2022 e la Deliberazione/DG n. 542/2023, stabilendo che la validità degli effetti degli stessi provvedimenti, come innanzi enucleato, è da intendersi prorogata fino alla data di adozione del provvedimento regionale di mantenimento dell'accreditamento in favore della Struttura "Centro Diagnostico Medicina di Laboratorio Srl" e, comunque, non oltre quanto previsto dalla contrattualizzazione per l'anno 2024, e ribadendo altresì l'avvio di azioni di ripetizione delle somme già corrisposte, qualora in sede di verifica da parte del Dipartimento incaricato, la Struttura fosse sprovvista, alla data dell'istanza, dei requisiti previsti e autocertificati;

- la Deliberazione/DG n. 589 del 17/03/2023, stabilendo che la validità degli effetti dello stesso provvedimento, come innanzi enucleato, è da intendersi prorogata fino alla data di adozione del provvedimento regionale di mantenimento dell'accreditamento in favore della Struttura "Centro di Terapia Fisica e Riabilitazione Srl" e, comunque, non oltre quanto previsto dalla contrattualizzazione per l'anno 2024, e ribadendo altresì l'avvio di azioni di ripetizione delle somme già corrisposte, qualora in sede di verifica da parte del Dipartimento incaricato, la Struttura fosse sprovvista, alla data dell'istanza, dei requisiti previsti e autocertificati;
- la Deliberazione/DG n. 1956/2023, stabilendo che la validità degli effetti dello stesso provvedimento, come innanzi enucleato, è da intendersi prorogata fino alla data di adozione del provvedimento regionale di mantenimento dell'accreditamento in favore della Struttura "Fisioter Bari Srl" e, comunque, non oltre quanto previsto dalla contrattualizzazione per l'anno 2024, e ribadendo altresì l'avvio di azioni di ripetizione delle somme già corrisposte, qualora in sede di verifica da parte del Dipartimento incaricato, la Struttura fosse sprovvista, alla data dell'istanza, dei requisiti previsti e autocertificati;
- la Deliberazione/DG n. 1988/2023, stabilendo che la validità degli effetti dello stesso provvedimento, come innanzi enucleato, è da intendersi prorogata fino alla data di adozione del provvedimento regionale di mantenimento dell'accreditamento in favore della Struttura "Fisiofitness 2 Srl" e, comunque, non oltre quanto previsto dalla contrattualizzazione per l'anno 2024, e ribadendo altresì l'avvio di azioni di ripetizione delle somme già corrisposte, qualora in sede di verifica da parte del Dipartimento incaricato, la Struttura fosse sprovvista, alla data dell'istanza, dei requisiti previsti e autocertificati.

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge.

**DI NOTIFICARE** il presente provvedimento, a cura della UOGRC a mezzo PEC:

- ai legali rappresentanti delle Strutture "Centro Fisioterapico San Giuseppe Srl", "Centro Diagnostico Medicina di Laboratorio Srl", "Centro di Terapia Fisica e Riabilitazione Srl", "Fisioter Bari Srl" e "Fisiofitness 2 Srl";
- al legale rappresentante della Rete di laboratori denominata "Analytika";
- all'Ufficio Accreditamenti della Regione Puglia.

**DI NOTIFICARE** altresì, copia del presente provvedimento, a cura della UOGRC, per gli adempimenti di rispettiva competenza:

- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA;
- al Direttore della AGRF ASL BA;
- al Direttore del DSS BA 01 ASL BA;
- al Direttore del DSS BA 04 ASL BA;
- al Direttore del DSS BA 05 ASL BA;
- al Direttore del DSS Unico di Bari ASL BA;
- al Direttore della UOSE ASL BA;
- al RIP EDOTTO ASL BA;
- al Direttore UVARP ASL BA;
- al Dirigente URP ASL BA;
- al RULA ASL BA.

**DI DARE ATTO CHE** tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

Fatte salve tutte le ulteriori ed eventuali azioni a tutela della Pubblica Amministrazione.

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

**ONERI DI RISERVATEZZA:**

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali



**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Dipartimento di Prevenzione	Area Gestione Risorse Finanziarie
DSS 1 - Uffici di staff e amministrativi	DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi
DSS 5 - Uffici di staff e amministrativi	DSS BA - Uffici di staff e amministrativi
U.O.Statistica ed Epidemiologia	U.V.A.R.P.
U.R.P. e UOS Privacy	

**PROPOSTA N.RO 20240001181 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20240001024 DEL 21/05/2024**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Schino Francesco	 Firmato digitalmente il 20/05/2024 10:01
Direttore/Responsabile di Struttura	Schino Francesco	 Firmato digitalmente il 20/05/2024 10:01